



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MARIA ACIERNO

Presidente

DIRITTO DI CITTADINANZA – INTERESSE
AD AGIRE.

LAURA TRICOMI

Consigliere

Ud. 04/03/2026 CC

RITA ELVIRA ANNA RUSSO

Consigliere

R.G.N. 01944/2025

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel. Rep.

MARTINA FLAMINI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso R.G. n. 19044/2025

promosso da

_____ nata il _____ a _____

– _____, _____

nato il _____ in _____

_____ nato il _____ in _____ –

_____ – _____

nato il _____ in _____

rappresentati e difesi dall'avv. _____ con domicilio eletto

in Roma, via _____ in virtù di procura speciale in atti;

ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1246/2024 della Corte d'appello di Genova,
pubblicata il 16/10/2024 e notificata il 23/11/2024;





udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 26/09/2022, gli attuali ricorrenti adivano il Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti di [REDACTED] cittadino italiano nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed emigrato in [REDACTED] dove quest'ultimo era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino colombiano.

Le parti precisavano che avrebbero potuto ottenere la cittadinanza anche in sede amministrativa, ma che si sarebbero determinati a adire l'autorità giudiziaria in quanto l'autorità consolare non aveva fornito alcuna risposta ai numerosi tentativi di ottenere un appuntamento per presentare la pratica in via amministrativa.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver proposto la domanda in via amministrativa.

La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso, dichiarando che i ricorrenti erano cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

Secondo il giudice di prime cure, i ricorrenti avevano interesse ad agire direttamente per via giudiziaria, perché la presentazione della domanda in via amministrativa non costituiva una condizione di procedibilità, trattandosi dell'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza in un sistema di doppio binario, come affermato in una statuizione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008). Lo stesso Tribunale riteneva





che i ricorrenti avessero provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana era stato provato dal Ministero.

Quest'ultimo impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi di doglianza. Col primo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.100 C.P.C. DIFETTO D'INTERESSE AD AGIRE."), l'appellante sosteneva che era stato erroneamente ritenuto sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. degli originari ricorrenti, che non avevano seguito il prescritto *iter* amministrativo, rilevando che la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008) non era conferente al caso di specie, per essere attinente ad una fattispecie di apolidia, connotata da esigenze di tutela insussistenti nella situazione degli originari ricorrenti. Inoltre, l'Amministrazione sosteneva che le controparti non avevano provato di aver mai presentato alcuna istanza alle competenti Autorità diplomatico-consolari per l'ottenimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e che gli accessi effettuati sul sito web dell'Ambasciata italiana a Bogotá erano del tutto strumentali in quanto successivi al conferimento della procura alle liti ai difensori. Infine, l'appellante evidenziava che, nel ritenere sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il Tribunale aveva indebitamente fatto riferimento, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, a pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto la diversa fattispecie della trasmissione della cittadinanza per via materna. Col secondo motivo ("OMESSA O ERRONEA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE FATTUALI"), censurava il capo dell'ordinanza impugnata, con cui il Tribunale di Genova aveva ritenuto sussistente la cittadinanza italiana dei ricorrenti in presenza di una ritenuta sostanziale mancata opposizione da parte del Ministero. Col terzo motivo ("SULLA PECULIARITÀ DELLA FATTISPECIE DE QUA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 4 C.C. 1865 NONCHÉ DELL'ART 8 L. N. 555/1912





APPLICABILE *RATIONE TEMPORIS*. INSUSSISTENZA DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CAPO ALL'AVO."), sosteneva che il primo Giudice non aveva applicato alla fattispecie la corretta normativa, individuata nell'art. 4 del codice civile del 1865, nell'art. 8 l. n. 555 del 1912 e nell'art. 1 della l. n. 91 del 1992, poiché l'avo degli originari ricorrenti, [REDACTED] non era mai stato cittadino italiano, essendo nato in epoca preunitaria (04/06/1818), con la conseguenza che egli non aveva mai trasmesso la cittadinanza italiana alla propria prole.

Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando le argomentazioni avversarie, di cui chiedevano il rigetto.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova interveniva in giudizio, chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione.

Con la sentenza in questa sede impugnata, in totale riforma della decisione di primo grado, la Corte d'appello dichiarava l'inammissibilità della domanda di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana proposta da [REDACTED] e [REDACTED].

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di doglianza.

Si è difeso con controricorso il Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «1. *Violazione ex art. 360 comma 1 punto 3 e punto 5 c.p.c. Violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 cost. circa un punto determinate per la controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. sulla sussistenza dell'interesse ad agire.*»

Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «2. *Violazione ex art. 360 comma 1 punto 3 e punto 5 c.p.c.*





Violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 cost. circa un punto determinate per la controversia. Violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990. Violazione tabella 4 allegata al dm 3 marzo 1995, n. 171, come modificato dal dm n. 57/2004 (regolamento di modifica ed integrazione del dm 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli artt. 2 e 4 della l. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo con riferimento ai procedimenti di competenza di organi dell'amministrazione degli affari esteri). Violazione dell'art. 3 dpr 362/1994. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost. Violazione del diritto di difesa.»

Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:
«3. Violazione ex art. 360 comma 1 punto 3 e punto 5 c.p.c. Violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 cost. Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 91 del 05.02.1992.»

2. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.

2.1. La Corte d'appello, nell'escludere l'ammissibilità della domanda, ha statuito come segue: «9.2. Ora, giova anzitutto evidenziare che la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità diplomatico – consolari, nel caso (quale è quello in esame) di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via maschile, non si configura, nell'azione giudiziaria tesa ad ottenere il medesimo status, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), bensì essa costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94.»

Dopo aver richiamato alcuni precedenti di merito, compresa una statuizione del Tribunale di Roma che ha accertato la cittadinanza italiana di altri discendenti di [REDACTED], la stessa Corte ha affermato quanto segue: «9.3. Tanto premesso, nel caso di specie, gli appellati, ad avviso di questa Corte, avrebbero





dovuto essere considerati dal Tribunale di Genova sprovvisti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per non aver fornito prova di aver presentato, prima di essersi rivolti al Giudice ordinario, una valida istanza alla Autorità diplomatico – consolare.»

La Corte ha, quindi, illustrato le risultanze probatorie che, ad opinione della stessa, non dimostravano che le parti avessero presentato una valida istanza di riconoscimento della cittadinanza.

In sintesi, la menzionata Corte ha ritenuto che la presentazione di una valida istanza di riconoscimento della cittadinanza all'Autorità competente non costituisce una condizione dell'azione, non essendovi una espressa previsione di legge in tal senso, ma è il presupposto per ritenere esistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nella specie ritenuto insussistente perché, appunto, i ricorrenti non avevano offerto la prova di avere presentato una valida richiesta di riconoscimento della loro cittadinanza italiana.

2.2. I ricorrenti hanno ribadito che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, dato che si tratta dell'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario, richiamando a tal fine Cass., Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008, che si è pronunciata in tema di riconoscimento dello *status* di apolide, ove si legge che *«non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario»*.

Gli stessi ricorrenti hanno aggiunto che il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno *status* permanente ed imprescrittibile, sicché l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di





riconoscimento dello *status civitatis* e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

I medesimi ricorrenti hanno affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle azioni di mero accertamento, l'interesse ad agire consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata. Il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, poiché la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.

In tale ottica, i ricorrenti hanno affermato che l'interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza sussiste, tra le diverse ipotesi, anche nel caso in cui le parti non hanno potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento per via di gravi e cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte dei Consolati, trattandosi di fatti risaputi, come pure è stato affermato dal Tribunale di Roma nel giudizio "gemello", promosso da altri discendenti dello stesso avo, nessuno dei quali era riuscito ad ottenere un appuntamento presso l'Ambasciata di Bogotá, come risultante dall'ordinanza del Tribunale di Roma prodotta in giudizio.

I ricorrenti hanno dedotto che l'impasse dell'Ambasciata di Bogotá in relazione al servizio relativo al riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, non solo è "notorio" ma è stato anche riconosciuto dall'Ambasciata medesima, che, come documentato sin dal primo grado di giudizio, proprio nel periodo in cui i ricorrenti tentavano di "agendare" l'appuntamento, nel 2022, aveva confessato candidamente a mezzo del proprio sito web che «A





seguito dell'emergenza COVID-19, l'Ambasciata sta gestendo le richieste di CITTADINANZA PER DISCENDENZA ricevute anteriormente all'inizio dell'emergenza sanitaria. Attualmente non è ancora prevista una data per la ripresa di questi appuntamenti. Tale data verrà comunicata appena possibile sul sito dell'Ambasciata» (doc. 14 del fascicolo di parte di primo grado).

I ricorrenti hanno aggiunto di avere adempiuto all'onere probatorio di dimostrare il proprio interesse ad agire avendo documentato di aver infruttuosamente tentato di prenotare un appuntamento presso l'Ambasciata di Bogotá (cfr. i tentativi di prenotazione in atti, l'istanza di accesso e le comunicazioni via mail del 2018).

2.2. Occorre preliminarmente rilevare che nella specie i ricorrenti hanno prospettato di essere già cittadini italiani *iure sanguinis*, per effetto della discendenza da [REDACTED] cittadini italiano emigrato in Colombia, chiedendo pertanto il riconoscimento da parte dell'Amministrazione del loro *status*, condizione giuridica del tutto diversa dalle ipotesi in cui sia richiesto l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana per effetto dell'adozione di un atto amministrativo avente carattere costitutivo (v. ad es. art. 9 l. n. 91 del 1992).

In queste ipotesi, infatti, l'Autorità amministrativa è chiamata a svolgere una funzione meramente accertativa, tesa a riconoscere un diritto soggettivo assoluto di primaria rilevanza costituzionale, esistente dal momento della nascita del titolare, che ha natura permanente ed imprescrittibile (cfr. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009; Cass., Sez. 6-1, Sentenza n. 6205 del 18/03/2014).

2.3. Come pure affermato dal giudice di merito, nessuna previsione normativa vigente al momento della presentazione della domanda giudiziale prevede la necessità di instaurare il relativo procedimento amministrativo, prima di avviare il giudizio per





l'accertamento dello *status* di cittadino italiano *iure sanguinis* in linea maschile (come ad esempio è previsto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 35 d.lgs. n. 25 del 2008).

Si pone sulla stessa linea, la statuizione di questa Corte a Sezioni Unite, richiamata dai ricorrenti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), e menzionata anche nella decisione impugnata, riguardante l'accertamento *status* di apolide, ove, con riferimento alla disciplina all'epoca applicabile, è statuito quanto segue: *«Erroneamente si è ritenuto insussistente il diritto di domandare al giudice ordinario l'accertamento dello stato di apolide, cioè la ricognizione negativa della cittadinanza di qualsiasi Stato, sulla base dell'art. 17 del D.P.R. n. 572 del 1993. Tale preclusione, non prevista da alcuna norma né legislativa né regolamentare e solo desunta dalla Corte d'appello di Bologna, in base a una lettura non condivisibile lettura della citata norma del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, contrasta, oltre che con gli artt. 10, 1 e 2 comma, e 113 della Cost., perché denega tutela allo straniero apolide dallo Stato in cui egli si trova stabilmente anche se la stessa è prevista e imposta agli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di New York del 1954, e impedisce la tutela di diritti soggettivi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sancita invece dalla carta costituzionale. La preclusione è inoltre in contrasto con l'art. 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all'E, che allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.».*

2.4. La materia del contendere, dunque, non attiene alla astratta possibilità di proporre l'azione di accertamento della cittadinanza italiana, che - a prescindere dall'esistenza o meno di un





provvedimento amministrativo adottato sulla relativa istanza – è stata affermata dalla Corte d'appello, riguardando piuttosto l'interesse ad agire per l'ottenimento di tale accertamento.

2.5. Come ogni azione giudiziale, anche l'azione di accertamento dello *status* di cittadino italiano deve essere sostenuta dall'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (*«Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»*).

2.6. Questa Corte è consolidata nel ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, che l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione e va identificato in una situazione di carattere oggettivo, derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto. Ne deriva che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).

In numerose pronunce, si è efficacemente affermato che l'interesse ad agire deve essere oltre che attuale, anche concreto, consistendo nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/03/2007).

Anche con specifico riferimento all'azione di accertamento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che chi agisce sperando azione di accertamento deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, che, in questi casi, si sostanzia nell'esigenza di rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del diritto dedotto in giudizio.





Il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa si connota per il fatto che essa sorge allorché la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di un impedimento, di una contestazione o di un vanto opposto al titolare del diritto, idonei ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva o anche negativa, nel caso in cui sia esperita l'azione di accertamento negativo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025).

Come più volte precisato da questa Corte, infatti, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, suscettibile di essere superato proprio con l'intervento del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16262 del 31/07/2015; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29479 del 10/10/2022; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17026 del 26/07/2006).

Trattandosi di condizione dell'azione, l'interesse ad agire deve, peraltro, essere accertato nel momento della decisione della causa, e non in quello della proposizione della domanda, potendo anche sopravvenire nel corso di giudizio, quale espressione del bisogno di tutela giurisdizionale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8584 del 16/03/2022; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29252 del 12/11/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17029 del 11/08/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14649 del 11/06/2013), sicché, ove a seguito della proposizione dell'azione, la parte convenuta contesti il diritto oggetto del richiesto accertamento,





l'interesse ad agire non può essere escluso (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 16262 del 31/07/2015).

2.7. Come sopra evidenziato, il diritto di cittadinanza è un diritto soggettivo assoluto di elevato rango costituzionale, che nasce insieme al titolare e ha carattere permanente (oltre che imprescrittibile), sicché il mancato riconoscimento, o anche solo il ritardo nel riconoscimento di tale diritto da parte dell'Amministrazione a ciò deputata, si sostanzia in un pregiudizio per il titolare che, pur essendo cittadino italiano, non può godere di tale *status* e dei diritti e delle prerogative connesse nei rapporti con gli altri e con l'ordinamento stesso.

Al mancato riconoscimento o al ritardo nel riconoscimento di tale diritto non può non essere equiparata l'esistenza di ostacoli alla presentazione della relativa istanza frapposti dalla stessa Amministrazione, la quale si pone quale ragione di pregiudizio a monte rispetto alle ipotesi in cui l'Amministrazione rigetti la richiesta o non provveda nei tempi previsti per la definizione del procedimento avviato con l'istanza.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che l'Amministrazione aveva reso impossibile persino la fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di riconoscimento, producendo documentazione proveniente dall'Amministrazione attestante quanto dedotto (doc. 14 del fascicolo di primo grado), sicché la Corte avrebbe dovuto valutare tale circostanza, decisiva per il giudizio, mentre invece ha ritenuto che non vi era la dimostrazione della presentazione di una valida richiesta all'Amministrazione.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza, da ritenersi pertanto assorbiti.

4. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di





Genova, chiamata a statuire anche sulle spese del presente procedimento.

Il Giudice del rinvio dovrà dare applicazione al seguente principio di diritto:

«In tema di azione di accertamento dello status di cittadino italiano, sussiste l'interesse ad agire non solo in caso di diniego o di ritardo nel riconoscimento di tale status, ma anche nell'ipotesi in cui si verificano impedimenti, difficoltà o lungaggini che non consentono neppure la presentazione della relativa richiesta all'Amministrazione a ciò deputata, poiché tale situazione genera incertezza sullo status e sui connessi diritti e prerogative del titolare.»

5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, chiamata a statuire anche sulle spese del presente procedimento;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.

La Presidente

Maria Acierno

